

DELIBERA N. 52/05/CSP

**Esposto presentato dalla Lista Consumatori  
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti televisive  
in ambito nazionale  
“Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”) per la presunta violazione dell’articolo 5, della  
legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 16 febbraio 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 24 marzo 2005 (prot. n. 99/ER/05/NA), nel quale viene richiesto l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nella programmazione dell’informazione della concessionaria pubblica è stato violato il diritto della lista

esponente a partecipare a notiziari e a trasmissioni con carattere di approfondimento giornalistico;

RILEVATO che la richiesta di intervento, seppure indirizzata alla concessionaria pubblica, è rivolta contraddittoriamente nella parte conclusiva nei confronti di altra emittente televisiva, vale a dire “*Canale 5*”, nella specie il telegiornale “*Tg5*” del 21 marzo 2005 delle ore 13.00;

RITENUTA la genericità del contenuto dell’esposto con riferimento alla mancanza di una circostanziata indicazione della condotta della concessionaria del servizio pubblico cui è riferibile la presunta violazione segnalata;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

#### DELIBERA

- di non doversi procedere;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari